



**Michele PARTIPILO**

*Dottore Commercialista  
Revisore Contabile*

## **Circolare n. 3 del 15/01/2011**

### **Il nuovo obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000,00**

L’art. 21 DL n. 78/2010, al fine di contrastare l’evasione fiscale e le frodi in materia di IVA, ha introdotto l’obbligo di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000.

#### **Soggetti Obbligati**

Il nuovo obbligo riguarda **tutti i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi)** che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA.

#### **Operazioni oggetto di comunicazione**

La comunicazione va effettuata, relativamente alle *“cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute”*:

- **Rilevanti ai fini IVA** (imponibili - non imponibili - esenti);
- **Documentate da fattura** ovvero **scontrino/ricevuta fiscale**: quindi anche operazioni poste in essere nei confronti di privati;
- I cui **corrispettivi dovuti**, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a € 3.000. Il limite va determinato:
  - **al netto dell’IVA** per le operazioni documentate da fattura;
  - è elevato a € 3.600 al lordo dell’IVA, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ossia documentate **da scontrino / ricevuta fiscale**;
  - se sono stipulati più contratti tra loro collegati, il limite va calcolato considerando l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti;
  - per i contratti di **appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti** che prevedono la corresponsione **di corrispettivi periodici** la comunicazione va effettuata **qualora i corrispettivi complessivamente dovuti nell’anno solare** siano di importo pari o superiore al predetto limite.

#### **Operazioni escluse**

Per espressa previsione di legge sono escluse dalla comunicazione:

- **Le importazioni;**
- **Le esportazioni;**
- **Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di operatori** economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. **“Black List”**

In fase di prima applicazione dell’adempimento in esame sono escluse dalla comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA **documentate da scontrino/ Ricevuta fiscale, effettuate fino al 30/04/2011**

## Dati da riportare nella comunicazione

Nella comunicazione in esame devono essere riportati i seguenti dati:

- **Anno di riferimento;**
- **Partita IVA** o, in mancanza, **Codice Fiscale** del cedente/prestatore e dell'acquirente/committente;
- **per i soggetti non residenti**, privi di codice fiscale:
  - cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
  - denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche. Per le società, assicurazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi previsti con riferimento alle persone fisiche per almeno uno dei soggetti che ne hanno la rappresentanza;
- **i corrispettivi dovuti** dal cessionario/committente o al cedente/prestatore, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nonché l'IVA applicata o l'indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

## NB dal 01/05/2011 per le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale:

- I corrispettivi vanno indicati per **l'ammontare comprensivo dell'IVA**
- **Il committente / acquirente** deve fornire al cedente / prestatore i propri **dati identificativi** (partita IVA o codice fiscale ovvero, se soggetto non residente, i relativi dati richiesti)

Pertanto, per vendite a privati e soggetti non residenti, è opportuno farsi rilasciare copia documento di identità valido e Codice Fiscale o copia passaporto o documenti equipollenti.

## Termine di presentazione della comunicazione

La comunicazione in esame va presentata, “ aggregata per anno”, **entro il 30 Aprile dell'anno successivo** a quello di riferimento. Per il 2011 entro il 30/04/2012.

## Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione va trasmessa esclusivamente in via telematica:

- Direttamente dal contribuente
- Tramite un intermediario abilitato.

## Comunicazioni relative al 2010 - Disposizioni transitorie

Il Provvedimento in esame contiene una disposizione di carattere transitorio secondo la quale, **limitatamente al 2010**, la comunicazione va effettuata **entro il 31.10.2011** esclusivamente con riferimento alle **operazioni**:

- **Soggette all'obbligo di fatturazione.** Di conseguenza **non** devono essere comunicate le operazioni documentate con scontrino / ricevuta fiscale;
- i cui **corrispettivi** sono **pari o superiori** al limite di **€ 25.000,00 oltre i.v.a.**

*\*L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*